



# COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

## Città Metropolitana di Palermo

Cod. Fisc. – P.IVA 02917610822  
Piazza Municipio n°11, C.A.P. 90010  
tel. 0921674083 – 0921674053 fax 0921674386  
www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it

comune@comune.sanmaurocastelverde.pa.it - pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it

# AVVISO PUBBLICO

## REI

### Reddito di Inclusione

#### SI INFORMA CHE:

Con l'emanazione della circolare INPS 22 novembre, n. 172 sono state fornite le prime istruzioni amministrative, relative al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Reddito di Inclusione (REI) ossia di una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Tale misura prevede un beneficio economico erogato dall'INPS attraverso l'attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) percepite

Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico

#### **Sono destinatari della misura di sostegno i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:**

- – Cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- – Essere residente in Italia da almeno 2 anni;
- – Presenza di almeno un componente minorenni o figlio disabile ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata ( nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
- – Presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in uno stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito dell'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 n 604 ed abbia cessato da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori i cui redditi da lavoro dipendente o autonomo non superino rispettivamente il limite annuo di 8000 euro (lavoratori dipendenti) ed € 4800 per i lavoratori autonomi.
- – ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro;

- – ISRE ai fini REI (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni ) non superiore a 3000 euro
- – Un valore del patrimonio immobiliare diversa dalla casa di abitazione non superiore a 20.000 euro
- – Un valore del patrimonio mobiliare (depositi conto correnti ed etc.) non superiore a 10.000 euro ( ridotto a 8000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola);
- – Non beneficiare di prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego ( NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria );
- – Che nessun componente il nucleo familiare possieda autoveicoli e motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta ( sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- – Che nessun componente il nucleo familiare possieda imbarcazioni da diporto.

L'ammontare dell'importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l'importo complessivo annuo non può superare quello dell'assegno sociale.

#### **TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA:**

La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata al protocollo Generale del Comune di residenza dal 1° dicembre 2017, utilizzando il modello predisposto dall'INPS allegato alla circolare INPS 22 novembre, n. 172. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità.

#### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA :**


- 1) Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità rilasciato da organismo abilitato ( CAF- INPS etc....). Se nel nucleo familiare è presente un minore di anni 18 sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in assenza di minorenni sarà considerato l'ISEE ordinario e/o corrente.
- 2) Fotocopia del codice fiscale e documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l'istanza;
- 3) documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ( nel caso in cui tale condizione sia l'unico requisito familiare posseduto).

I Controlli saranno gestiti dall'INPS e le dichiarazioni mendaci saranno punite penalmente e soggette a sanzioni.

Il modello e ulteriori informazioni possono essere scaricati nel sito istituzionale del Comune o dell'INPS (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps>) o richiesti nei giorni e negli orari di ricevimento agli uffici dei servizi sociali .

Dalla residenza Municipale 06.12.2017

L'Assessore alle Politiche Sociali

  
Giuseppina Caruso

## REDDITO DI INCLUSIONE

### CHE COS'È E COME FUNZIONA

Il Reddito di Inclusione (Rel) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Rel si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel)
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il **progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune**, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit. Il **progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare** e prevede l'identificazione degli **obiettivi** che si intendono raggiungere, dei **sostegni** di cui il nucleo necessita, degli **impegni** da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il Rel nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ **requisiti familiari**  
presenza di una delle seguenti condizioni: un componente di minore età; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; una donna in stato di gravidanza; un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
- ✓ **requisiti economici**  
il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
  - un valore ISEE in corso di validità non superiore a **6 mila euro**
  - un valore ISRE ai fini Rel (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3 mila euro**
  - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20 mila euro**
  - un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a **10 mila euro** (ridotto a **8 mila euro** per due persone e a **6 mila euro** per la persona sola).

Per accedere al Rel è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

- ✓ non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
- ✓ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- ✓ non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'**indicatore della situazione reddituale (ISR)**, al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia **le risorse a disposizione delle famiglie**. Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato).

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5 o più	€ 5.824,80	€ 485,40

**Nota bene:** il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al Rel (ad es. attività lavorativa avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del Rel). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione Rel – Com della presente domanda.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del Rel, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello Rel – Com, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello Rel – Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di Rel, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del Rel occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Quindi, coloro che presentano la domanda di Rel, a far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio), devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la domanda di Rel nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio.

Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di Rel. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in Rel (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it); [www.inps.it](http://www.inps.it).

## DOMANDA DI REDDITO DI INCLUSIONE

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso
- in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni dalla richiesta, è programmata l'analisi preliminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuate dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno uno o più colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, necessaria alla definizione del progetto personalizzato
- il beneficio non verrà erogato ovvero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato
- i componenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la cessazione dello stesso.

### DICHIARO QUANTO SEGUE

#### QUADRO A

#### DATI DEL RICHIEDENTE/ TITOLARE DELLA CARTA DI PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
Cognome *(per le donne indicare il cognome da nubile)*

\_\_\_\_\_  
Nome

\_\_\_\_\_  
Codice Fiscale (\*)

*(\*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate*

\_\_\_\_\_  
Data di nascita

\_\_\_\_\_  
Sesso (M o F)

\_\_\_\_\_  
Stato di cittadinanza

\_\_\_\_\_  
Comune di nascita

\_\_\_\_\_  
Provincia nascita

\_\_\_\_\_  
Stato di nascita

\_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza

\_\_\_\_\_  
Comune di residenza

\_\_\_\_\_  
Prov.

\_\_\_\_\_  
CAP

Documento di riconoscimento:

\_\_\_\_\_  
Tipo

\_\_\_\_\_  
Numero

Rilasciato da:

\_\_\_\_\_  
Ente

\_\_\_\_\_  
Località

\_\_\_\_\_  
Data (gg/mm/aaaa)

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza *(solo se diverso dall'indirizzo di residenza)*

\_\_\_\_\_  
Indirizzo

\_\_\_\_\_  
Comune

\_\_\_\_\_  
Prov.

\_\_\_\_\_  
CAP

#### ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI *(non obbligatori)*

\_\_\_\_\_  
Recapito telefonico (\*)

\_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail

*(\*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà inviato un SMS ad ogni accredito mensile; il servizio è gratuito)*

**QUADRO B****REQUISITI DI  
RESIDENZA E  
CITTADINANZA****RESIDENZA**

- Residente continuativamente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda  
(la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)

**CITTADINANZA** (selezionare una delle voci sottoindicate)

- Cittadino italiano  
 Cittadino comunitario  
 Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

indicare gli estremi del documento:

numero del permesso \_\_\_\_\_ data di rilascio (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

Questura che ha rilasciato il permesso

\_\_\_\_\_

- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso

indicare gli estremi del documento:

numero del permesso \_\_\_\_\_ data di rilascio (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

Questura che ha rilasciato il permesso

\_\_\_\_\_

- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

**QUADRO C****REQUISITI  
FAMILIARI**

(Riferiti al nucleo familiare come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU)

- Dichiaro che all'atto della presente domanda il nucleo familiare non è variato rispetto alla attestazione ISEE in vigore.

Dichiaro che nel predetto nucleo familiare, già dichiarato ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda, è presente una o più delle seguenti situazioni:

(barrare una o più caselle)

- un componente di età inferiore ad anni 18  
 una persona con disabilità e almeno un suo genitore o un suo tutore  
 una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_, come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)  
 almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

**Nota bene:** si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

